



Azione Cattolica Italiana
arcidiocesi di Pesaro

Presidenza diocesana

Atto normativo
Azione Cattolica Arcidiocesi di Pesaro

Capitolo 1: L'Azione Cattolica Italiana dell'Arcidiocesi di Pesaro

Art. 1 L'Atto Normativo diocesano

1. L'Atto normativo diocesano disciplina la vita, l'ordinamento e le funzioni dell'Associazione diocesana, in armonia con le norme dello Statuto e del Regolamento nazionale d'attuazione.
2. Nell'Arcidiocesi di Pesaro è costituita l'Azione Cattolica Italiana associazione diocesana di laici impegnati comunitariamente ed in stretta collaborazione con i Pastori, alla realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa.
3. L'Azione Cattolica diocesana ha sede legale in via del Seminario, 4 – 61121 Pesaro (PU); il rappresentante legale dell'Associazione è il Presidente diocesano, nominato come da Statuto dell'Azione Cattolica Italiana recepito dal presente Atto Normativo.

Art. 2 Scelte qualificanti dell'Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Pesaro

1. L'Azione Cattolica diocesana, fortemente consapevole di quale sia il suo ruolo per la crescita della Chiesa di Pesaro, offre il proprio specifico contributo alla realizzazione dei piani pastorali collaborando con l'Arcivescovo nell'azione pastorale missionaria da questi delineata.
2. Fissa quali sue scelte peculiari la formazione dei laici, l'unitarietà, come ricchezza da costruire e valorizzare, la missione nelle realtà temporali e la preghiera, come anima di ogni scelta, di ogni impegno, di ogni iniziativa.

Capitolo 2: Adesione e partecipazione all'Azione Cattolica Italiana dell'Arcidiocesi di Pesaro

Art. 3 L'Adesione

1. L'adesione all'Azione Cattolica Italiana è una libera scelta di laici che hanno maturato una propria scelta vocazionale alla santità con il servizio ecclesiale, che l'associazione propone, verso la comunità cristiana.
2. All'Azione Cattolica Italiana dell'Arcidiocesi di Pesaro possono aderire tutti quei laici che, accettandone la natura e i fini, intendano contribuire idealmente e materialmente alla vita associativa.

Azione Cattolica
Italiana
arcidiocesi di Pesaro
Via del Seminario, 4
61121 Pesaro
e-mail: acpesaro@virgilio.it



Azione Cattolica Italiana
arcidiocesi di Pesaro

3. Le particolari forme di richiesta, accoglimento, ritiro dell'adesione, nonché decisioni in ordine all'organizzazione economica sono di competenza del Consiglio diocesano, il quale delibera in armonia con le disposizioni regolamentari e con le modalità generali di adesione sancite dal Consiglio nazionale.
4. La mancata conferma annuale entro i termini stabiliti per le operazioni di adesione comporta gli stessi effetti dell'atto del ritiro.

Art. 4 Diritti e doveri dei soci

Ogni socio esercita legittimamente i diritti attribuitigli dallo Statuto e dal Regolamento nazionale, salvo che non si trovi in una delle condizioni specificamente indicate dalle suddette fonti normative che ne impediscono l'esercizio.

Art. 5 Forme di partecipazione

1. In ordine alle scelte di particolare rilievo per la vita associativa il Consiglio diocesano decide le forme di partecipazione che, a suo giudizio, coinvolgano maggiormente ed efficacemente tutte le espressioni della realtà associativa.
2. La Presidenza diocesana indirizza, promuove e sostiene il ruolo fondamentale dell'Assemblea e del Consiglio per verificare e guidare il cammino associativo.

Art. 6 Regole per l'esercizio del voto

1. Il diritto di voto è personale ed il suo esercizio non può essere delegato.
2. Il diritto di voto, esercitabile a condizione di aver compiuto il 14° anno d'età, si esprime di regola a scrutinio palese, salvo le votazioni per le elezioni di persone, per l'accertamento d'incompatibilità, di decadenza o di responsabilità personale, per i quali il voto avviene per scrutinio segreto.

Art. 7 Elettorato passivo

Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che nel giorno della definizione delle candidature per le elezioni sono soci dell'Azione Cattolica Italiana, hanno compiuto il 18° anno d'età. I responsabili giovani, a tutti i livelli, che al momento dell'elezione abbiano superato il 30° anno d'età, non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi del Settore Giovani.

Art. 8 Incarichi direttivi

Gli incarichi direttivi sono quelli del Presidente (parrocchiale, diocesano), dei componenti della presidenza diocesana e dei Segretari diocesani dei Movimenti; essi sono conferiti con mandato triennale; qualora nel corso del triennio l'incarico divenga vacante, il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del triennio in corso.

Art. 9 Modalità di attribuzione degli incarichi direttivi



Azione Cattolica Italiana
arcidiocesi di Pesaro

1. Il conferimento degli incarichi direttivi avviene secondo le modalità e i tempi fissati dal Consiglio diocesano, conformemente a quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento nazionale e dal presente Atto normativo diocesano.
2. La proposta per la nomina del Presidente parrocchiale è effettuata dal Consiglio parrocchiale, che designa con l'elezione una sola persona; la nomina è effettuata dall'Arcivescovo diocesano.
3. La proposta per la nomina del Presidente diocesano compete al Consiglio diocesano, il quale designa, tramite elezione contestuale, una terna di soci; la nomina è effettuata dall'Arcivescovo diocesano.
4. Coloro che sono eletti ad incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi.

Art. 10 Motivi di cessazione dagli incarichi direttivi

In relazione ai motivi di cessazione dall'incarico direttivo, incompatibilità, ineleggibilità e decadenza si richiamano gli art. 11 e 12 del Regolamento nazionale.

Art. 11 Gli Assistenti diocesani

1. Gli Assistenti diocesani, salvo diversa disposizione dell'Autorità Ecclesiastica competente, sono nominati dall'Arcivescovo diocesano per un triennio e possono essere rinnovati per ulteriori trienni.
2. Gli Assistenti diocesani contribuiscono ad alimentare la vita spirituale ed il senso apostolico favorendo il legame con la Chiesa locale, con l'Arcivescovo e il presbiterio diocesano; partecipano alle sedute degli organi associativi (Assemblee, Consigli, Presidenze) al fine di fornire il proprio apporto ed il proprio sostegno al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative, le quali sono rimesse per statuto al voto dei componenti laici dei suddetti organi. Inoltre, gli Assistenti del Settore Adulti, del Settore Giovani e dell'ACR, partecipano alle riunioni d'equipe al fine di offrire il proprio contributo e la propria guida spirituale.

Capitolo 3: Articolazione dell'Associazione diocesana dell'Arcidiocesi di Pesaro

Art. 12 Le Associazioni parrocchiali

1. L'Associazione si articola per gruppi – di ragazzi, giovani, adulti - e, sul territorio, attraverso le associazioni parrocchiali, che devono essere particolarmente sensibili a cogliere le specificità del proprio ambito territoriale; esse rappresentano il luogo ordinario di vita e d'esperienza associativa, in cui le persone incontrano concretamente l'AC.
2. Sono Associazioni parrocchiali quelle la cui struttura organizzativa è garantita dalla partecipazione di tutti gli aderenti all'Azione Cattolica Italiana della parrocchia attraverso l'organo assembleare, da un Consiglio per la programmazione, gestione e verifica della vita associativa e da un Presidente che



Azione Cattolica Italiana
arcidiocesi di Pesaro

indirizza e promuove l'attività dell'associazione, in piena e solidale collaborazione con il parroco e la comunità tutta.

3. Le condizioni e le modalità per la costituzione e l'esistenza delle Associazioni parrocchiali sono soggette a verifica da parte del Consiglio diocesano.
4. Qualora realtà parrocchiali dovessero essere per le ragioni più diverse, costituite solo da realtà parziali, è consentita la costituzione di gruppi interparrocchiali; i partecipanti a questi gruppi interparrocchiali partecipano alle Assemblee parrocchiali di propria appartenenza.

Art. 13 Le Associazioni interparrocchiali

1. Due o più Associazioni parrocchiali, che insistono sul medesimo territorio, possono costituire un'Associazione interparrocchiale, al fine di favorire un'azione pastorale più rispondente alle esigenze della comunità e una dinamica associativa fervida e più stimolante.
2. La struttura organizzativa è composta da un'Assemblea, che garantisce la partecipazione di tutti gli aderenti delle parrocchie interessate, da un Consiglio e da un unico Presidente che agirà in collaborazione con i parroci e con le comunità parrocchiali che hanno costituito l'Associazione interparrocchiale.
3. L'Assistente dell'Associazione interparrocchiale è nominato dall'Arcivescovo.
4. Il Consiglio diocesano verifica l'opportunità e le modalità di costituzione dell'Associazione interparrocchiale.

Art. 14 Le zone pastorali

1. Le zone pastorali (vicarie), in cui è suddiviso il territorio geografico dell'Arcidiocesi di Pesaro, rappresentano le strutture diocesane intermedie che favoriscono i rapporti tra le associazioni territoriali e il centro diocesano per garantire una maggiore attenzione e cura alle esigenze pastorali.

Art. 15 Il Movimento Studenti e il Movimento Lavoratori

1. Il Movimento Studenti di Azione Cattolica e il Movimento Lavoratori, costituiti a livello diocesano, rappresentano la spinta missionaria dell'associazione nei luoghi di vita ordinari.
2. La costituzione e la struttura dei Movimenti sono approvate e verificate dal Consiglio diocesano, secondo le regole previste dai rispettivi Documenti normativi approvati dal Consiglio nazionale.
3. I loro organi sono: il Congresso diocesano, l'Equipe ed i Segretari.
4. I Segretari, due per ciascun Movimento, sono eletti dal Congresso e ratificati dal Consiglio diocesano.



Azione Cattolica Italiana
arcidiocesi di Pesaro

Capitolo 4: Ordinamento dell'Associazione territoriale, dei gruppi, delle strutture diocesane intermedie, delle associazioni interparrocchiali.

Art. 16 L'Assemblea dell'Associazione territoriale (parrocchiale)

L'assemblea dell'Associazione territoriale (parrocchiale) è composta da tutti gli aderenti dell'Azione Cattolica Italiana adulti, giovani e ragazzi, quest'ultimi rappresentati dagli educatori; discute ed indirizza le linee programmatiche dell'Associazione in sintonia con il piano pastorale parrocchiale; elegge il Consiglio parrocchiale, rappresentativo delle componenti dell'Associazione; si riunisce almeno una volta nell'anno associativo e comunque quando lo richiedano il Consiglio o almeno un terzo dei soci. All'inizio di ogni triennio l'Assemblea elegge anche i rappresentanti dell'Associazione territoriale (parrocchiale) all'Assemblea diocesana nel numero stabilito dal Consiglio diocesano.

Art. 17 Modalità di elezione del Consiglio parrocchiale

1. Il Consiglio parrocchiale è formato dagli eletti nell'Assemblea parrocchiale. Il numero dei consiglieri si determina in base al numero complessivo dei soci, adulti giovani e ragazzi:
Fino a 50 soci: da 4 a 6 membri;
Da 51 a 100 soci: da 6 a 9 membri;
Da 101 a 150 soci: da 9 a 12 membri;
Da 151 e oltre: da 12 a 15 membri;
2. Tutti i soci, adulti e giovani, in regola con l'adesione, godono dell'elettorato passivo e attivo. Le operazioni di voto si effettuano tenendo presente le seguenti modalità: si formano tre liste, una per il settore Adulti, una per il Settore Giovani e una per i Responsabili dell'ACR, garantendo in ciascuna un'equa rappresentanza ad ambo i sessi. Ciascuna lista contribuisce alla determinazione di un terzo del Consiglio. Ogni elettore può esprimere due preferenze per ciascuna lista presentata. Ultimate le operazioni di voto, risultano eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta essere eletto il più anziano di ogni lista.
3. Entrano a far parte del Consiglio parrocchiale con voto deliberativo i Responsabili dei Settori Adulti e Giovani e il Responsabile dell'ACR, eletti dal Consiglio su proposta dei suoi componenti.
4. Le operazioni elettorali devono essere verbalizzate; una copia del verbale deve essere trasmessa alla Presidenza diocesana, che a sua volta ha il dovere di trasmettere all'Arcivescovo l'elenco dei Presidenti parrocchiali designati per la relativa nomina.
5. All'Assemblea elettiva dell'Associazione parrocchiale partecipa, al fine della sua regolarità e validità, un rappresentante del Consiglio diocesano senza diritto di voto.



Azione Cattolica Italiana
arcidiocesi di Pesaro

Art. 18 Ruolo e funzioni del Consiglio parrocchiale

1. Il Consiglio parrocchiale ha la responsabilità della vita e delle attività associative parrocchiali, ne attua i progetti, gli obiettivi e gli indirizzi programmatici emersi dall'Assemblea parrocchiale.
2. Designa il Presidente Parrocchiale.
3. Segue l'attività dei gruppi, ne promuove la nascita e la crescita.
4. Individua, in stretta collaborazione con il parroco, i responsabili educativi dei vari gruppi, ne cura il discernimento vocazionale e la formazione.
5. Cura il rapporto dell'Azione Cattolica con le altre realtà parrocchiali avendo a cuore la crescita della comunità nella comunione, offrendo il contributo dell'Associazione all'elaborazione e realizzazione delle scelte pastorali della parrocchia.
6. Il Consiglio parrocchiale approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

Art. 19 Il Presidente dell'Associazione parrocchiale

1. Il Presidente parrocchiale viene designato dal Consiglio parrocchiale e nominato dall'Arcivescovo.
2. Il Presidente parrocchiale promuove, coordina, convoca e presiede il Consiglio parrocchiale ed indice le Assemblee. Propone il Segretario e l'Amministratore, eletti dal Consiglio; nel suo lavoro riceve il sostegno e la cooperazione dei Responsabili del Settore Adulti, del Settore Giovani e dell'ACR.

Art. 20 La struttura dell'Associazione interparrocchiale

Gli organi, le regole, le modalità di funzionamento e le funzioni dell'Associazione interparrocchiale ricalcano in toto quanto stabilito negli articoli 13, 16, 17, 18 e 19 del presente Atto normativo.

Art. 21 Ruolo e funzioni delle zone pastorali.

1. La zona pastorale rappresenta lo strumento di collegamento territoriale intermedio all'interno della diocesi con un'azione programmata ed adeguata alle esigenze del territorio.
2. Si attiva e contribuisce alla nascita di nuove associazioni territoriali laddove non fossero presenti.

Capitolo 5: Ordinamento dell'Associazione diocesana.

Art. 22 L'Assemblea diocesana elettiva.

1. L'Assemblea diocesana elettiva, espressione di tutte le componenti dell'Associazione, è costituita dai rappresentanti delle Associazioni parrocchiali,



Azione Cattolica Italiana
arcidiocesi di Pesaro

interparrocchiali, dei Movimenti Studenti e Lavoratori costituiti e dai membri del Consiglio diocesano.

2. Le associazioni territoriali sono rappresentate dal Presidente e da tre rappresentanti eletti dall'Assemblea dell'associazione territoriale: uno per gli Adulti, uno per i Giovani e uno per l'ACR. I membri del Consiglio diocesano partecipano di diritto.
3. Le associazioni territoriali non complete sono rappresentate nell'Assemblea diocesana elettiva dal Presidente parrocchiale e dai rappresentanti dei settori o articolazioni costituite.
4. Le associazioni territoriali che abbiano più di 100 soci hanno diritto ad un altro rappresentante sempre eletto dall'Assemblea dell'associazione territoriale.
5. Il Congresso del Movimento Studenti e quello del Movimento Lavoratori designano 3 delegati che partecipano all'Assemblea diocesana elettiva insieme ai Segretari dei Movimenti.

Art. 23 Funzioni dell'Assemblea diocesana elettiva.

L'Assemblea diocesana elettiva esercita la funzione elettiva del Consiglio diocesano e delibera in ordine agli Atti normativi di specifica competenza, agli scopi e ai documenti programmatici nonché all'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 24 Modalità di convocazione dell'Assemblea diocesana elettiva.

1. L'Assemblea diocesana elettiva è convocata in via ordinaria ogni tre anni al fine di deliberare riguardo gli obiettivi e il programma dell'Azione Cattolica diocesana per il triennio successivo e per eleggere il Consiglio diocesano.
2. E' convocata in via straordinaria per affrontare temi di grande rilevanza o urgenza per la vita associativa, che non trovino riferimento nel programma e negli obiettivi già deliberati.
3. L'Assemblea straordinaria è indetta dal Consiglio diocesano.

Art. 25 Modalità di svolgimento dell'Assemblea diocesana elettiva e elezione del Consiglio diocesano.

1. L'Assemblea diocesana elettiva, convocata in via ordinaria per formare il Consiglio diocesano, elegge non meno di 12 componenti.
2. L'Assemblea diocesana elettiva è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa su proposta del Presidente diocesano.
3. Il Presidente dell'Assemblea propone i nominativi del segretario e della commissione elettorale che l'Assemblea stessa dovrà approvare.
4. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza del 50% +1 dei componenti. La deliberazione dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole del 50%+1 dei votanti.
5. La Presidenza diocesana uscente fa pervenire ai componenti dell'Assemblea la bozza del documento programmatico per il triennio entrante.



Azione Cattolica Italiana
arcidiocesi di Pesaro

6. Le liste dei candidati, predefinite dal Consiglio diocesano, sono suscettibili d'integrazione da parte dei delegati fino ad un'ora prima dell'inizio delle votazioni. Ogni proposta aggiuntiva di candidatura deve essere accompagnata dalla firma di 15 delegati presenti in Assemblea.
7. Le elezioni si svolgono su tre liste che raccolgono le candidature riferite alle seguenti componenti associative: Adulti, Giovani e responsabili ACR. Ogni lista deve cercare di rappresentare in maniera equa ambo i sessi. L'Assemblea elegge lo stesso numero di candidati per ogni lista
8. Sono eletti, per ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi; a parità di voti risulta eletto il più anziano.
9. Ogni componente dell'Assemblea partecipa alle votazioni su ciascuna delle liste indicate al comma precedente, esprimendo fino a 4 preferenze per ognuna di esse.
10. Qualora, durante il triennio, venisse a mancare il numero minimo di 12 consiglieri, (comma 1), viene eletto nel Consiglio il primo dei non eletti, qualsiasi sia il settore di appartenenza.
11. I Segretari del Movimento Studenti e del Movimento Lavoratori partecipano con pieni diritti alle riunioni del Consiglio diocesano.
12. Sono cooptati nel Consiglio diocesano gli eletti nel Consiglio nazionale e gli Incaricati regionali.
13. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio diocesano, espressamente invitati dal Consiglio stesso, i Presidenti delle Associazioni territoriali.

Art. 26 Funzioni del Consiglio diocesano.

Il Consiglio diocesano provvede all'elezione della terna per la nomina del Presidente diocesano, all'elezione della Presidenza diocesana, alla definizione del programma associativo, alle deliberazioni inerenti i regolamenti e i documenti d'indirizzo programmatico, alla determinazione delle quote associative, alla cura, con iniziative idonee, della formazione di tutti i soci; all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali, alla convocazione ordinaria dell'Assemblea dei soci, ogni tre anni dell'Assemblea diocesana elettiva e a quella straordinaria della stessa quando necessaria.

Art. 27 La Presidenza diocesana.

1. La Presidenza diocesana è composta dal Presidente diocesano, da 4 Vicepresidenti (due Adulti e due Giovani), dal Responsabile e dal Vice-Responsabile dell'ACR, dal Segretario e dall'Amministratore. Essi partecipano in modo collegiale alle funzioni specifiche di tale organo e curano i peculiari compiti che possono essere loro affidati.
2. I Segretari del Movimento Studenti e del Movimento Lavoratori possono far parte della Presidenza nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio diocesano per favorire la loro piena condivisione della vita associativa.



Azione Cattolica Italiana
arcidiocesi di Pesaro

3. Il Consiglio diocesano eletto, in apposita seduta convocata dal Consigliere anziano, elegge i componenti della Presidenza. Le proposte di candidatura per i due Vicepresidenti Adulti (possibilmente un uomo ed una donna), i due Vicepresidenti Giovani (possibilmente un uomo ed una donna) ed il Responsabile ed il Vice-Responsabile ACR (possibilmente un uomo ed una donna) sono di competenza del Consiglio. Le proposte di candidatura per il Segretario e l'Amministratore sono di competenza del Presidente diocesano.
4. Per l'elezione dei membri della Presidenza diocesana ogni Consigliere esprime su una specifica scheda un voto per ogni componente da eleggere fra le candidature proposte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio diocesano, dal quarto scrutinio risulta sufficiente il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 28 Funzioni della Presidenza diocesana.

La Presidenza diocesana favorisce lo sviluppo dell'Associazione, garantendone l'unità, cura la programmazione in linea con gli obiettivi fissati dall'Assemblea diocesana e nel rispetto degli indirizzi assunti dal Consiglio diocesano, collabora costantemente e cura il rapporto con la comunità ecclesiale diocesana e l'Arcivescovo in armonia con le linee pastorali diocesane.

Art. 29 Modalità di elezione del Presidente diocesano.

1. Il Consiglio diocesano provvede alla formulazione della proposta per la nomina del Presidente diocesano, indicando tre nominativi da trasmettere all'Arcivescovo, il quale provvederà, nell'ambito della terna, alla nomina.
2. La designazione della terna avviene secondo le modalità previste dall'art. 10 comma 2 lettera d) del Regolamento nazionale: ogni Consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. Risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede al ballottaggio. La terna così composta viene comunicata all'Arcivescovo con l'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti relativi a ciascun nominativo.

Art. 30 Ruolo e funzioni del Presidente diocesano.

Il Presidente diocesano promuove e coordina l'attività della Presidenza diocesana, convoca e Presiede il Consiglio diocesano, presiede l'Assemblea diocesana, garantisce l'unitarietà dell'Associazione, rappresenta l'Associazione diocesana sia in ambito ecclesiale che in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.



Azione Cattolica Italiana
arcidiocesi di Pesaro

Art. 31 L'Equipe diocesane.

1. Le equipe rappresentano gli strumenti di lavoro, organizzazione e realizzazione delle attività dei Settori, dell'Articolazioni e dei Movimenti dell'Associazione diocesana.
2. Le equipe del Settore Adulti, del Settore Giovani e dell'ACR sono presiedute e convocate, dai rispettivi Vicepresidenti e dai Responsabili dell'ACR. Fanno parte delle equipe di diritto i consiglieri diocesani dei corrispondenti settori, più altri soci cooptati dai Vicepresidenti di settore e dai Responsabili dell'ACR.
3. L'equipe del Movimento Lavoratori e del Movimento Studenti sono presiedute e convocate dai Segretari e composte dai soci cooptati, che realizzano la propria dimensione associativa all'interno dei Movimenti. All'equipe del Movimento Lavoratori partecipano almeno uno dei Vicepresidenti del Settore Adulti ed almeno uno dei Vicepresidenti Giovani, mentre all'equipe del Movimento Studenti partecipa almeno uno dei Vicepresidenti Giovani.
4. L'equipe si riuniscono secondo un calendario previsto dalle stesse.

Art. 32 FUCI, MEIC, MIEAC.

1. Visti gli accordi tra ACI e FUCI, MEIC, MIEAC (approvati dal Consiglio nazionale nella seduta del 16/17 ottobre 2004), il Consiglio diocesano stabilisce le modalità di partecipazione e il numero di rappresentanti nei rispettivi organi associativi.

Capitolo 6: Disposizioni amministrative.

Art. 33 Forme di sostegno economico dell'Associazione diocesana.

1. L'Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Pesaro sostiene economicamente lo svolgimento della propria attività attraverso le quote associative dei soci, eventuali contributi e liberalità della Curia vescovile, di privati e di enti pubblici, donazioni, lasciti testamentari.
2. L'Associazione diocesana può svolgere la propria attività anche ricorrendo a sovvenzioni o a patrocini di Enti e Istituzioni pubbliche o private.

Art. 34 Modalità di definizione delle quote associative.

1. I contributi associativi dovuti da ogni socio, contestualmente alla conferma dell'adesione, finanziano il funzionamento dell'Azione Cattolica Italiana e dell'Associazione diocesana di appartenenza; la loro misura è stabilita, generalmente in contemporanea con l'approvazione del bilancio preventivo, annualmente dal Consiglio diocesano in base ai criteri stabiliti dal Consiglio nazionale.
2. L'Associazione diocesana è centro di imputazione di interessi giuridici e non ha scopo di lucro; non distribuisce in modo diretto o indiretto utili o avanzi di



Azione Cattolica Italiana
arcidiocesi di Pesaro

gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo la destinazione o la distribuzione siano previste ed imposte dalla legge.

Art. 35 Comitato per gli affari economici.

1. L'amministrazione dell'Associazione diocesana compete alla Presidenza diocesana, che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente e coadiuvato da un Comitato per gli affari economici che ha funzioni consultive.
2. Il Comitato per gli affari economici è presieduto dall'Amministratore e composto almeno da due soci, competenti in materia amministrativa, eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano.
3. Il Comitato per gli affari economici nello svolgimento delle sue funzioni consultive elabora il regolamento di contabilità, forma il bilancio preventivo e consuntivo, esprime un parere sulle questioni economiche ed amministrative ad esso sottoposte dall'Amministratore.
4. Il Comitato per gli affari economici è convocato dall'Amministratore almeno una volta ogni trimestre e comunque ogni volta l'Amministratore lo ritenga necessario.

Capitolo 7: Norme finali e transitorie.

Art. 36

1. Ogni eventuale modifica al presente Atto normativo deve essere approvata dall'Assemblea diocesana elettiva validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
2. Le modifiche diventano operative dopo la dichiarazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare del Consiglio nazionale.

Art. 35

Per quanto non espressamente precisato dal presente Atto normativo si rinvia alle norme dello Statuto nazionale dall'Azione Cattolica Italiana e del Regolamento nazionale d'attuazione, nonché alle altre norme civili e canoniche direttamente applicabili.

Pesaro, 30 ottobre 2009

Il Presidente diocesano

Margherita Carletti

Azione Cattolica
Italiana
arcidiocesi di Pesaro
Via del Seminario, 4
61121 Pesaro
e-mail: acpesaro@virgilio.it
